

IL RIFIUTO CONTENENTE AMIANTO

I rifiuti contenenti amianto, una volta prodotti, debbono essere smaltiti dopo un opportuno quanto adeguato confezionamento atto a ridurre il pericolo di spandimenti conseguenti a possibili rotture accidentali.

Tutti i manufatti rimossi, diventati rifiuto, devono essere confezionati in doppio involucro, imballando separatamente i materiali che potrebbero danneggiare le confezioni.

Il primo involucro deve essere un telo/sacco di materiale impermeabile (polietilene), di spessore adeguato (0,15/0,2 mm), come secondo telo/sacco possono essere utilizzati contenitori o fusti rigidi.

Qualora vengano utilizzati sacchi, essi debbono essere riempiti per non più di due terzi, in modo che, indicativamente, non superino i 30Kg.

L'aria presente all'interno delle confezioni dovrebbe essere aspirata con un aspiratore a filtri assoluti e, detta confezione, andrebbe chiusa a mezzo sigillatura con nastro se trattasi di imballaggio o a mezzo termosaldatura o doppio legaccio se trattasi di sacco.

L'allontanamento dei rifiuti dall'area di lavoro deve essere effettuato in modo da ridurre il più possibile il pericolo di dispersione di fibre.

A tal fine il rifiuto viene insaccato nell'area di lavoro ed i sacchi, dopo la chiusura ed una prima pulizia per aspirazione della superficie, vanno fatti uscire utilizzando l'attraversamento dell'unità di decontaminazione del personale solamente come ultima soluzione praticabile dopo aver studiato l'opportunità dell'inserimento di una UDM o di un passaggio a bagno d'acqua.

I sacchi vanno movimentati evitando il trascinarsi; è raccomandato l'uso di un carrello chiuso. Ascensori e montacarichi, eventualmente utilizzati, vanno opportunamente protetti secondo le norme.

Sino al prelievo da parte di ditta specializzata che effettua il trasporto, i rifiuti devono essere depositati in un'area riservata, chiusa ed inaccessibile agli estranei; in alternativa possono anche essere utilizzati container scarrabili, purché chiusi anche nella parte superiore e posti in un'area controllata.

La Regione Liguria non dispone di discariche di capienza idonea a smaltire le quantità di matrici amiantizie prodotte nell'arco di ogni anno solare.

A tale carenza ha cercato di porre attenzione la legge regionale 5/2009 che, all'articolo 11, prevede l'attivazione di procedure finalizzate alla individuazione di idonei siti destinati alla realizzazione di discariche.

Al fine di sempre più e meglio governare il sistema di smaltimento dei rifiuti contenenti amianto è stato, di recente attivato il principio della tracciabilità del rifiuto (non solo di amianto) comunemente denominato SISTRI.